

CIRCOLARE INFORMATIVA

DPCM 21 gennaio 2022



PRIVACY
SOLVING

consolve STUDIO GIURI
Consulenza e Servizi per le Aziende AVVOCATI

È stato approvato il [DPCM 21 gennaio 2022](#), con cui sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, così come stabilito ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1](#).

Di seguito, le principali misure in sintesi:



A far data dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 **NON È** richiesto il possesso delle “Certificazioni verdi Covid-19” (c.d. green pass) per:



ESIGENZE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, per le quali è consentito l'accesso alle attività commerciali di vendita al dettaglio **di seguito indicate**:



ESIGENZE DI SALUTE, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.



ESIGENZE DI SICUREZZA, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti.



ESIGENZE DI GIUSTIZIA, per le quali è sempre l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reato di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata.

COMMERCIO AL DETTAGLIO:



In esercizi specializzati e non specializzati di **prodotti alimentari e bevande** (ipermercati, supermercati, *discount* di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;



Di **prodotti surgelati**;



Di **animali domestici** e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;



Di **carburante** per autotrazione in esercizi specializzati;



Di **articoli igienico-sanitari**;



Di **medicinali in esercizi specializzati** (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);



Di **articoli medicali e ortopedici** in esercizi specializzati;



Di **materiale per ottica**;



Di **combustibile per uso domestico** e per riscaldamento.



CONTROLLI

Il **compimento delle verifiche** per il rispetto delle suddette misure spetta ai titolari degli esercizi commerciali e dei servizi sopra indicati, attraverso lo svolgimento di controlli **anche a campione**.



Come previsto all'interno delle [FAQ del Governo](#), a coloro che accedono agli esercizi di commercio al dettaglio sopra indicati nella tabella verde **è consentito l'acquisto di qualsiasi tipo di merce in essi venduta**, anche se non legata al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie.



Attraverso le [FAQ del Governo](#), sono stati maggiormente dettagliati i **“servizi alla persona”** per i quali, dallo scorso 20 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, viene consentito l'accesso solo con green pass base (cfr. art. 3 D.L. 1/2022):



Saloni di barbieri e parrucchieri;



Centri estetici;



Istituti di bellezza;



Servizi di manicure e pedicure;



Attività di tatuaggio e piercing;



Sartorie;



Lavanderie e tintorie, anche industriali;



Pompe funebri.

Restiamo a disposizione per ogni maggior informazione o chiarimento.